



Circolo Parasio O.d.V.  
Piazza Pagliari, 4 - 18100 Imperia  
Tel. 0183 63866 - Email: parasiocultura@gmail.com  
C.F. 80008770085



## Verbale dell'Assemblea Straordinaria n. 01 del 17 marzo 2021

Nell'anno duemilaventuno, addì mercoledì 17 marzo, alle ore 18, si è riunita online, attraverso piattaforma Meet, l'Assemblea Straordinaria del Circolo Parasio.

Sono presenti i signori:

ANSALDI ANNA  
BRUCIAFERRI SERENELLA  
BRUNI SARA  
CAMPODONICO FELICE  
CHIARCHIARO CLAUDIA  
CAPELLI ANGELO  
CAPELLI MONICA  
DICUONZO CARMELA  
DONA' ORIANA  
FOTI GIOVANNI  
GARELLO CARMELA  
GAZZANO DOMIZIO  
GAZZANO SIMONA  
GAZZANO VALTER  
GIRIBALDI ANGELO  
GUANA' MICHELE

LATELLA TERESA  
LIONETTI EDDA MARIA  
LOTITO FRANCESCO  
LOTITO VINCENZO  
MARTINI GRAZIANA  
MARVALDI PAOLO  
MULTARI CARMELO  
MULTARI LUCA  
MURIELLA EMANUELA  
MURIELLA GIUSEPPE  
RAINERI GIACOMO  
RAINERI LAURA  
REVELLO MARCO  
RIVA ROMANA  
ROATTINO GIUSEPPE  
SIRI LETIZIA

Presiede la riunione il Vice Presidente Vicario Dr.ssa Simona Gazzano e assume le funzioni di Segretario il Dott. Francesco Lotito.

Alle ore 18.15 constatata la validità dell'Assemblea viene dichiarata aperta la seduta.

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 03 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore"
- 2) Ratifica della delibera d'urgenza del Consiglio Direttivo in data 05 febbraio 2021.

#### Punto 1)

Il Vice Presidente Vicario Dr.ssa Simona Gazzano apre la seduta evidenziando che è necessario approvare le modifiche statutarie, di seguito illustrate ai sensi del D.Lgs. 03 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", al fine di adeguare l'Associazione ai termini di Legge.

Sottolinea che tali modifiche seguono le linee guida divulgate dal CSV Polis, Centro di Servizio per il Volontariato Ponente Ligure Solidale O.d.V., rivolte a tutte le Organizzazioni di Volontariato della Regione Liguria.



Circolo Parasio O.d.V.  
Piazza Pagliari, 4 - 18100 Imperia  
Tel. 0183 63866 - Email: parasiocultura@gmail.com  
C.F. 80008770085

Il Consigliere Rag. Angelo Giribaldi illustra gli articoli del nuovo Statuto, Allegato A, del presente verbale e più precisamente:

- ART. 1 - Denominazione e sede
- ART. 2 - Finalità e Attività
- ART. 3 - Attività diverse
- ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
- ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione
- ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati
- ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
- ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata
- ART. 9 - Assemblea
- ART. 10 - Organo di amministrazione
- ART. 11 - Il Presidente
- ART. 12 - Organo di Controllo
- ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti
- ART. 14 - Risorse
- ART. 15 - Bilancio d'esercizio
- ART. 16 - Bilancio sociale
- ART. 17 - Libri sociali obbligatori
- ART. 18 - Rapporti di lavoro
- ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- ART. 20 - Statuto
- ART. 21 - (Disposizioni finali)

Informa che:

- è necessario registrare all'Agenzia delle Entrate la modifica dello Statuto e, contestualmente, modificare il nome dell'Associazione presso l'Anagrafe Tributaria come segue: "Circolo Parasio O.d.V." (Organizzazione di Volontariato);

- tutta la documentazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2021, tramite PEC, alla Regione Liguria, la quale provvederà ad aggiornare il Registro Nazionale delle Associazioni di Volontariato del Terzo Settore.

Il Cav. Giacomo Raineri interviene esprimendo grande soddisfazione, onore e orgoglio per aver rappresentato l'Associazione per ben 51 anni, sottolineando l'inizio di una nuova era, nella quale ritiene corretto e giusto, grazie al contributo di tutti, approvare la figura della Dott.ssa Simona Gazzano unitamente al nuovo percorso delle Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) che porterà l'Associazione a fregiarsi di un nuovo titolo, adottato per le Onlus.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche Statutarie.

Punto 2)

Il Cav. Giacomo Raineri atteso che è stata superata la fase sperimentale di attribuzione ad un componente, individuato nella persona della Dott.ssa Simona Gazzano, di maggiori responsabilità di gestione dell'Associazione, propone all'Assemblea quanto segue:

- a) di ratificare il passaggio, con effetto immediato, dalla carica di Vice Presidente Vicario a quella di Presidente per quanto riguarda la Dr.ssa Simona Gazzano;

- b) di confermare l'attuale Consiglio Direttivo in carica fino al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, esprime parere favorevole.



Circolo Parasio O.d.V.  
Piazza Pagliari, 4 - 18100 Imperia  
Tel. 0183 63866 - Email: parasiocultura@gmail.com  
C.F. 80008770085

Il Cav. Giacomo Raineri evidenzia che, a seguito della nomina a Presidente della Dr.ssa Simona Gazzano, resta vacante uno dei ruoli di Vice Presidente pertanto propone di assegnare tale incarico al Consigliere Angelo Giribaldi, con specifica attribuzione della funzione di Vicario del Presidente come da articolo 8, comma 1 dello Statuto.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, esprime parere favorevole.

Il Cav. Giacomo Raineri conferma la necessità di avere non solo un numero congruo di tesserati, ma anche i dati anagrafici completi di ognuno di essi, compreso l'indirizzo mail, pertanto a tal proposito propone di nominare Responsabile del Tesseramento il Vice Presidente Marco Revello, fermo restando l'impegno di ogni Socio a far iscrivere al Circolo nuove persone.

L'Assemblea, all'unanimità, esprime parere favorevole.

Il Cav. Giacomo Raineri constatato che il Circolo intrattiene numerosi rapporti con altre Associazioni e considerando molto importanti tali relazioni, precisa che occorra dedicare a tale argomento una particolare attenzione pertanto propone che la Vice Presidente Graziana Martini, possa coadiuvare in questo compito la Presidente qualora ne fosse impossibilitata.

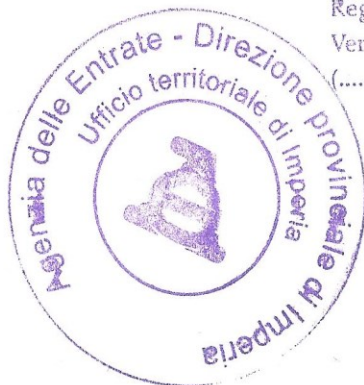
L'assemblea, all'unanimità, esprime parere favorevole.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione termina alle 18,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Dott. Francesco Lotito

Il Presidente  
Dr.ssa Simona Gazzano



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Imperia  
Ufficio Territoriale di Imperia  
25 MAR. 2021 Registrato il ..... al n° 444 Serie 3  
Versati € .....  
(.....)  
Per il Direttore Provinciale  
Il Direttore Territoriale  
PICERNO Renato  
Funzionario

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Circolo Parasio O.di V., che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Imperia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  3. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

In coerenza con le attività d'interesse generale sopra elencate, l'Organizzazione si occupa in particolare di:

- punto 1 – realizzazione di percorsi guidati tesi alla promozione del centro storico di Imperia, sia con strutture fisiche che con divulgazione storico – artistica, anche utilizzando canali digitali
  - punto 2 – edizione in proprio di libri, promozione della produzione letteraria ligure in via principale ma non esclusiva. Organizzazione di attività ricreative tese a veicolare valori di integrazione intergenerazionale. Organizzazione di mostre artistiche, cicli di concerti, selezioni cinematografiche
  - punto 3 – organizzazione di attività cicloamatoriali e promozione attività sportive tipiche del territorio
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

#### ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
  - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - rispettare le delibere degli organi sociali;
  - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
  - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

#### ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.



3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - Assemblea degli associati
  - Organo di amministrazione
  - Presidente
  - VicePresidenti (tre di cui uno con funzione di Vicario)
  - Segretario
  - Tesoriere
  - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso affisso all'esterno della sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



- 
11. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera e modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
  12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - delibera sull'esclusione degli associati;
    - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
    - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il Presidente, i Vicepresidenti specificando quello con funzioni Vicarie, il Segretario ed il Tesoriere;
  - amministra l'organizzazione;
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



- 
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

